

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 32 L.R. 35/2001

tra Regione del Veneto e Comune di Mogliano V.eneto (TV).

Accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 per l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale, posti in località Bonisiolo, in Comune di Mogliano V. finalizzato all'attuazione della Piattaforma Logistica attrezzata della Protezione Civile della Regione Veneto. DGR n. 2047 del 19.11.2013.

29 luglio 2015

Con nota del 23 luglio 2015 prot. 303512/71.03.01, è stata convocata per il giorno 29 Luglio 2015 alle ore 15.00 presso la Regione del Veneto – Sezione Urbanistica - Sala Dicasillati – 3° piano - Palazzo Linetti - Cannaregio 99 – VENEZIA, la Conferenza di Servizi decisoria per l' Accordo di Programma sopra evidenziato.

Alla conferenza di servizi sono presenti:

Nome	Qualifica	Ente/Società
Vincenzo Fabris	Direttore	Regione Veneto – Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica
Rita Anna Puglielli	Funzionario	Regione Veneto - Sezione Urbanistica
Loris Dall' Antonia	Funzionario	Regione Veneto - Sezione Urbanistica
Carola Arena	Sindaco	Comune di Mogliano Veneto
Salvina Sist	Dirigente	Comune di Mogliano Veneto
Tonellato Roberto	Direttore	Regione Veneto – Sezione Protezione Civile
Michele Gobbi	Funzionario	Regione Veneto Sez. Demanio Patrimonio e Sedi

La riunione inizia alle ore 15.30.

Aprire la seduta l'arch. Vincenzo Fabris che, in qualità di Presidente, riassume natura ed entità dell'intervento oggetto dell'Accordo di Programma in discussione, svolgendo una sintetica cronistoria del procedimento, in particolare ricorda che:

- In data 12.03.2015 è stata sottoscritta la proposta di Accordo di Programma in esame;
- La proposta di Accordo di programma è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi dal 20.03.2015 e presso la Provincia dal 23.03.2015. In detto periodo non sono state presentate osservazioni come risulta dalle comunicazioni inviate dagli Enti interessati.
- La Commissione Regionale VAS ha espresso il parere di competenza n. 87 in data 24.06.2015;
- In data 16.07.2015 è stato espresso il parere VTR n. 43 nel quale sono altresì richiamati i pareri di Enti ed Autorità competenti in materia.

L'Accordo di Programma è costituito dai seguenti elaborati;

- Accordo di Programma;

Elaborati della Variante Urbanistica:

- Relazione di Variante e Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 1 - Estratto P.R.G. vigente e P.R.G. variante - Scala 1:5.000;
- Rapporto ambientale preliminare ai fini della VAS;
- Parere di compatibilità idraulica ai sensi DGR 1948/09;
- Osservazioni sulla compatibilità geologica;

Elaborati di carattere Edilizio:

- Tav. 2 - Ortofoto ed inserimento in mappa catastale - Scale diverse.
- Tav. 3a – Fabbricati ad uso uffici - Scala 1:100.
- Tav. 3b – Fabbricati ad uso uffici - Scala 1:100.
- Tav. 3c – Fabbricato adibito a mensa - Scala 1:100.
- Tav. 3d – Fabbricati adibiti a dormitorio - Scala 1:100.

Aree da cedere:

- Tav. 4 – Estratto catastale: individuazione delle aree del demanio regionale da cedere in proprietà al comune di Mogliano Veneto.

Quindi, gli Enti come sopra rappresentati in Conferenza:

1. esprimono consenso unanime all'Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Comune di Mogliano Veneto, ai sensi dell'articolo 32, L.R. 35/2001 inerente *“l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale, posti in località Bonisiolo, in Comune di Mogliano V. finalizzato all'attuazione della Piattaforma Logistica attrezzata della Protezione Civile della Regione Veneto. DGR n. 2047 del 19.11.2013.”*
2. allegano al presente verbale, del quale ne costituisce parte integrante, i seguenti documenti:
 - ALL. A : Valutazione Tecnica Regionale n. 43 del 16.07.2015;
 - ALL. B : VAS n. 87 del 24.06.2015.

I soggetti interessati passano quindi alla sottoscrizione in formato digitale dell'Accordo di Programma e dei relativi allegati.

Si procederà successivamente, in collegamento con la Sezione Sistemi Informativi, all'apposizione di una marca temporale, da applicare a ciascuno dei files firmati digitalmente.

I files firmati digitalmente, con apposita marca temporale e zippati in modalità cifrata, verranno masterizzati in modalità chiusa su DVD che verrà consegnato a ciascun sottoscrittore nonché alla Sezione Affari Generali FAS-FSC-Protocollo Flussi Documentali e Archivi che lo custodirà fino alla definizione di un Protocollo di conservazione digitale permanente che garantisca le eventuali operazioni di consultazione ed esibizione, di competenza dell'Archivio Generale.

Successivamente verrà inviato ai sottoscrittori e alla citata sezione Affari Generali, con nota via PEC che riporterà l'elenco di tutti i documenti firmati digitalmente nella Conferenza di Servizi Decisoria, anche il codice identificativo di accesso che consentirà di decifrare i files contenuti nel DVD.

La Conferenza si chiude alle ore 16,30.

Il presente verbale è composto di n. 2 pagine.

IL PRESIDENTE- Regione del Veneto
Arch. Vincenzo Fabris

Comune di Mogliano Veneto
Sindaco Dott. Carola Arena

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE

articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. **43** del **16.07.2015**

OGGETTO: Accordo di programma tra Regione del Veneto e Comune di Mogliano Veneto (TV), art. 32 della L.R. 35/2001, per l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale, posti in località Bonisiolo, in Comune di Mogliano Veneto finalizzato all'attuazione della Piattaforma Logistica attrezzata della Protezione Civile della Regione del Veneto. DGR 19 novembre 2013, n. 2047.

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2 della L.R. 11/2004, si è riunito in data 16 luglio 2015 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato, con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprime parere favorevole all'Accordo di Programma, art. 32 della L.R. 35/2001, tra la Regione del Veneto e il Comune di Mogliano Veneto, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004 e della deliberazione della Giunta regionale 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la Provincia di Treviso sono state invitate con nota del 13 luglio 2015 prot. 288389/71.03.01. e non hanno partecipato alla seduta del Comitato del 16 luglio, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il direttore del Dipartimento Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 170;
- Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 55;
- Vista la DGR 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la DGR 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la DGR 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo 27 della L.R. 11/2004, nel parere n. 43 del 16 luglio 2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'Accordo di programma in oggetto citato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 della Regione Veneto e del comune di Mogliano Veneto descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni anche in ordine alle osservazioni, contenute nel citato parere 43/2015.

f.to arch. Vincenzo Fabris



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PARERE

Argomento n. 43 del 16 luglio 2015

OGGETTO: Accordo di programma tra Regione del Veneto e Comune di Mogliano Veneto (TV), art. 32 della L.R. 35/2001, per l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale, posti in località Bonisiolo, in comune di Mogliano Veneto finalizzato all'attuazione della Piattaforma Logistica attrezzata della Protezione Civile della regione del Veneto. DGR 19 novembre 2013, n. 2047.

PREMESSE

Il Comune di Mogliano Veneto è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 1993, n. 317 e successivamente modificato.

Con deliberazione del Consiglio 23 gennaio 2014, n. 3 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (PAT) che non risulta definitivamente approvato.

Con provvedimento 1 settembre 2009, n. 2306 la Giunta regionale ha individuato come "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto" il "campo operativo logistico" del Passante di Mestre, ubicato presso l'Azienda Diana in località Bonisiolo nel comune di Mogliano Veneto, su terreni di proprietà regionale gestiti dall'azienda Veneto Agricoltura.

Il provvedimento della Giunta regionale 2366/2009 prevede la stipula di una apposita convenzione che definisca la redazione di un progetto per la realizzazione del "Centro Regionale Veneto di Protezione Civile".

Con successivo provvedimento 1463/2010 la Giunta regionale ha approvato la realizzazione del "Centro Logistico Regionale di protezione Civile", nonché delle strutture funzionali alle altre esigenze logistiche dell'amministrazione regionale e di Veneto Agricoltura

Il medesimo provvedimento ha disposto, modificando la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2009, n. 3499, che l'importo complessivo delle indennità spettanti all'amministrazione regionale per l'esproprio dei terreni interessati dalla realizzazione del "Passante di Mestre", ammontante ad euro 2.124.660,50, sia introitato dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, che ha in gestione l'area ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 35/1997 ed ha vincolato tale somma unitamente alle "indennità aggiuntive" al perseguimento ed al raggiungimento degli obiettivi regionali, con particolare riferimento alle esigenze logistiche dell'Amministrazione Regionale e di Veneto Agricoltura.

Il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), adottato con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2009, n. 372 risulta aver individuato in quell'area la "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto" quale sito utile e necessario alla Regione del Veneto al fine di ammassare, addestrare e collocare volontari, mezzi e attrezzature della Protezione Civile a supporto degli enti locali e delle province operanti nella Regione del Veneto.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Tale area, posta in comune di Mogliano Veneto, utilizzata come "campo operativo logistico" del Passante di Mestre, è di proprietà del demanio regionale e ha dimensioni e spazi sufficienti non solo per allocare i mezzi e le attrezzature di Protezione Civile della "Colonna Mobile Regionale", ma anche per divenire sede dell'attività formativa e operativa della Regione del Veneto e delle province, per l'allestimento di aule didattiche, campi prova e addestramento: "campi macerie", "campo di simulazione idraulica", aula di "simulazione di disastro chimico", area di atterraggio elicotteri e addestramento cani.

Con deliberazione 4 settembre 2012, n. 1789 l'amministrazione regionale ha ripreso il pieno possesso dell'area ed ha autorizzato l'avvio delle trattative con la società Passante di Mestre per la stipula di una nuova concessione atta a regolamentare l'utilizzo dell'area, i rispettivi obblighi ed oneri economici in capo alle parti e la cessione delle strutture modulari di proprietà della società Passante di Mestre alla Regione del Veneto al termine dei lavori oggetto di affidamento contrattuale.

Inoltre la Giunta regionale con il medesimo provvedimento ha autorizzato la Unità di Progetto Protezione Civile all'eventuale utilizzo delle strutture modulari di proprietà della società Passante di Mestre e dell'area su cui esse insistono, mediante stipula, se necessario, da parte della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi e della Unità di Progetto Protezione Civile, di apposito verbale di consegna degli stessi con la società proprietaria, nei limiti delle rispettive competenze, dando atto che l'utilizzo prevalente di dette strutture sarà destinato alle associazioni dei volontari di protezione civile, alla realizzazione di attività di supporto alla Protezione Civile, anche in fase di gestione delle emergenze, o ad attività in genere quali principalmente quelle formative ed addestrative purché compatibili con la destinazione d'uso dei citati moduli ed ha acconsentito a che la suddetta consegna dei moduli a favore dell'Unità di Progetto Protezione Civile avvenga, sentito il Comune competente, sul presupposto che tali moduli presentino il carattere della agibilità e che il loro utilizzo da parte delle associazioni di cui al punto precedente non comporti oneri di spesa a carico della amministrazione regionale;

Il comune di Mogliano Veneto, con deliberazione di Giunta 55/2014, ha manifestato il proprio interesse alla formazione dell'accordo di programma in quanto funzionale a perseguire il cambio della destinazione urbanistica dell'area.

In data 18 dicembre 2013, 21 maggio 2014 e 30 settembre 2014 si sono svolte le conferenze di servizio istruttorie per l'esame della proposta di Accordo di programma, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001, tra le strutture regionali interessate ed il Comune di Mogliano Veneto.

Il Consiglio comunale di Mogliano Veneto, con deliberazione 27 novembre 2014 n. 98 ha autorizzato il Sindaco a partecipare alla Conferenza di servizio per definire l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale posti in località Bonisiolo da destinare ad attività della protezione civile regionale.

Con deliberazione 16 dicembre 2014, n. 2350 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di programma e ha autorizzato il Dipartimento Territorio alla sottoscrizione dell'accordo medesimo apportando le eventuali le modifiche e/o integrazioni non sostanziali ritenute necessarie nell'interesse regionale.

Con nota del 3 marzo 2015 prot. 93099/71.03.01, è stata convocata per il giorno 12 marzo 2015, la Conferenza di Servizi per esaminare la proposta di Accordo di Programma sopra evidenziato e la sottoscrizione dello stesso. In sede di Conferenza, sono state apportate alcune modifiche e specificazioni in merito allo schema di Accordo, alle aree interessate dall'Accordo e quelle da cedere al comune.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

L'Accordo di Programma è costituito dai seguenti elaborati:

- Schema di Accordo di Programma;
- Elaborati della Variante Urbanistica:
 - Relazione di Variante e Norme Tecniche di Attuazione;
 - Tav. 1 - Estratto P.R.G. vigente e P.R.G. variante - Scala 1:5.000;
 - Rapporto ambientale preliminare ai fini della VAS;
 - Parere di compatibilità idraulica ai sensi DGR 1948/09;
 - Osservazioni sulla compatibilità geologica;
- Elaborati di carattere Edilizio:
 - Tav. 2 - Ortofoto ed inserimento in mappa catastale - Scale diverse.
 - Tav. 3a – Fabbricati ad uso uffici - Scala 1:100.
 - Tav. 3b – Fabbricati ad uso uffici - Scala 1:100.
 - Tav. 3c – Fabbricato adibito a mensa - Scala 1:100.
 - Tav. 3d – Fabbricati adibiti a dormitorio - Scala 1:100.

Aree da cedere:

- Tav. 4 – Estratto catastale: individuazione delle aree, del demanio regionale, da cedere in proprietà al comune di Mogliano Veneto.

Il Comune di Mogliano Veneto., con nota pervenuta al Dipartimento Territorio il 28 aprile 2015 prot. 178697, ha trasmesso copia dell'avviso di pubblicazione e deposito dell'Accordo, e comunicazione della provincia di Treviso.

La procedura di pubblicazione e deposito dell'Accordo è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, presso l'Albo Pretorio del comune di Mogliano Veneto, l'Albo Pretorio della provincia di Treviso nonché tramite affissione di manifesti sul territorio, e tramite il sito internet del comune. A seguito del deposito, non risulta siano pervenute osservazioni, come risulta dalla dichiarazione del responsabile del servizio del comune prot. 12194 del 27 aprile 2015, e nemmeno in provincia, dichiarazione del responsabile prot. 42020 del 23 aprile 2015.

DESCRIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI ACCORDO

Nella frazione di Bonisiolo, posta nel quadrante est del territorio comunale di Mogliano Veneto è collocata l'area interessata dall'Accordo di Programma in argomento.

Le aree interessate dall'Accordo, sono individuabili catastalmente al Catasto Terreni del comune di Mogliano Veneto al foglio 21°, mappali 335, 337, 412, 436, 438, 439, 442 e 444, tutte aree facenti parte del patrimonio regionale.

In detta area, in particolare sui mappali 436, 438 e 442 del foglio 21°, sono collocati alcune strutture modulari, già facenti parte dell'ex Cantiere del Passante di Mestre, destinate ad uffici, dormitori, servizi, mensa per i lavoratori del cantiere, tutte dotate dei relativi servizi igienici nonché dei sottoservizi necessari quali rete idraulica, rete fognaria, rete elettrica ecc...

La superficie dell'intera area è di mq. 62.183 circa e le strutture modulari esistenti hanno una superficie coperta complessiva di circa mq. 3.556.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Avendo ogni edificio esistente una altezza media di ml. 2,70, la volumetria esistente è pari a circa mc. 9.602,00.

CONTENUTI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'area sulla quale ora insistono i manufatti dell'ex Cantiere del Passante di Mestre, è classificata come ZTO E Agricola.

L'accordo comporta la modifica della destinazione urbanistica dell'area di proprietà regionale, come meglio individuata nella tav. 1 e consiste in:

- riclassificazione dell'area ex cantiere del Passante di Mestre da ZTO E Agricola in ZTO F - Aree per attrezzature di interesse comune, con specifica normativa;
- riclassificazione delle aree che saranno cedute al comune di Mogliano relative all'ampliamento del cimitero di Bonisiolo, che da ZTO E Agricola passa a ZTO AC – Area a cimitero, e quelle interessate alla pista ciclabile, che da ZTO E Agricola vengono ricomprese nella classificazione di "Percorso ciclopedonale".

L'accordo inoltre prevede la cessione al comune Mogliano Veneto, come meglio individuata nella tavola n. 4, di una porzione di terreno di proprietà regionale della superficie di circa mq 3.298,80 per:

- 1) la realizzazione, con oneri a carico del comune interessato, della pista ciclabile che va da Via Altinia a Marcon per circa mq 1.588,80, comprensiva delle aree per lo spostamento del fossato per il deflusso delle acque meteoriche;
- 2) l'ampliamento del cimitero di Bonisiolo e/o per la realizzazione di parcheggi al servizio di quest'ultimo per circa mq 1.710,00.

L'esatta quantità delle aree da cedere, sarà puntualmente quantificata a seguito del frazionamento delle aree.

Viene apportata anche una modifica alle vigenti NTA, come di seguito riportata:

L'articolo 30 delle NTA del PRG vigente del comune di Mogliano Veneto, andranno integrate con il successivo nuovo paragrafo:

"ZTO F1.2 -103-pc - Sede della Protezione Civile Regionale di Bonisiolo"

I fabbricati esistenti, facenti parte del complesso dell'ex Cantiere Passante di Mestre, mantengono l'attuale collocazione sul terreno nonché le destinazioni.

Per la futura nuova edificazione si dovranno rispettare i seguenti parametri:

C - Rapporto massimo di copertura (mq/mq): 50%

H : 12 ml.

Dc : 0,50 H con un minimo di ml 5,00

Ds : 10.00 ml con l'esclusione dei fabbricati facenti parte dell'ex cantiere del Passante di Mestre che potranno rimanere la dove ora insistono.

Almeno il 30% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde e parcheggio.

In tale zona, come previsto dall'articolo 37 delle NTA è consentita l'installazione di impianti ed attrezzature di servizio quali cabine elettriche, centraline telefoniche, antenne e/o impianti di telecomunicazione e altri servizi tecnologici vari senza obbligo di rispetto degli indici stereometrici delle singole zone, fatte salve comunque le prescrizioni di cui al Codice Civile."



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse parere espresso in data 3 novembre 2014 prot. 462471.
- Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Settore Genio Civile di Treviso parere espresso in data 25 febbraio 2015 prot. 82777.
- Commissione Regionale VAS – Autorità ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, parere motivato n. 87 del 24 giugno 2015.
- Con nota del 11 marzo 2015 il direttore Tecnico di CAV – Concessioni Autostradali Venete ing. Fusco ha ribadito quanto espresso con sua precedente nota prot. 13925 del 9 ottobre 2014 circa terreni e beni in fascia di rispetto autostradale. In tale nota si comunicava che ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 26 del D.P.R. 495/1992 per le strade di tipo “A” fuori dai centri abitati le distanze da rispettare all'interno della quale non è possibile realizzare alcun intervento, non può essere inferiore a 60 metri; per le zone invece previste edificabili o trasformabili dello strumento urbanistico generale detta distanza è di 30 metri.
- L'autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, con nota del 11 giugno 2015 prot. 242421, ha espresso parere favorevole all'utilizzo dei terreni e beni di proprietà regionale, in quanto le aree non risultano inserite nelle aree classificate a pericolosità idraulica. Inoltre non risultano scenari di allagamento che interessino i terreni medesimi nella documentazione relativa alla “Direttiva Alluvioni” trasmessa alla Comunità Europea.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Rilevato che l'Accordo in argomento, non contrasta con le finalità sia del PAT che della specifica ATO.

Nessun contrasto vi è anche al riguardo degli eventuali siti archeologici, in quanto quelli individuati nel quadro conoscitivo del PAT, sono collocati in altre parti del territorio comunale.

A est, oltre la viabilità che si collega con Marcon, è presente il Cimitero di Bonisiolo il cui vincolo cimiteriale è stato ridotto ad una fascia di ml. 50 con una apposita variante urbanistica approvata nel 2004. Detto vincolo incide per una piccola porzione sull'area interessata e comunque nessun manufatto presente ne è interessato.

Va specificato che l'intervento ora in esame, non contrasta con quanto previsto dall'articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie poi modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, in quanto si tratta di un intervento pubblico, meglio, di un intervento di effettiva rilevanza pubblica ammissibile dalle svariate sentenze (es. TAR Liguria n. 1388/2008 nel quale si ritiene che il vincolo non preclude in assoluto l'edificazione, ma solo quelle incompatibili con le esigenze di pubblico interesse).

Al riguardo delle fasce di rispetto dell'Autostrada denominata “Passante di Mestre”, si richiama quanto prevedono gli articoli 16, 17 e 18 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e gli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 195.

Verificato, attraverso la conferenza di sottoscrizione del 12 marzo 2015, che l'Accordo in oggetto comporta implicazioni ed adempimenti di natura urbanistica e logistica di notevole interesse regionale e pertanto



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale *previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

l'istruttoria e la gestione delle Conferenze di Servizi successive, rimangono in capo a questa Direzione Urbanistica.

È stato riscontrato inoltre, nella verifica del contenuto dell'Accordo, l'interesse pubblico, in generale, coinvolgendo enti pubblici, con finalità di sicurezza, incolumità e sociali; ma l'Accordo presenta anche un rilevante preminente interesse regionale, stante la possibilità di dotare la struttura Protezione Civile di una adeguata sede per la colonna mobile.

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE

Come risulta dalla dichiarazione del responsabile dell'Ufficio protocollo del comune di Mogliano Veneto del 27 aprile 2015 prot. 12194, e della provincia di Treviso del 23 aprile 2015 prot. 42020, non sono pervenute, sia nei termini che fuori termine, osservazioni.

OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE

Non risulta che direttamente in Regione, siano pervenute osservazioni all'Accordo di Programma in argomento.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto;

Vista la L.R. 27 novembre 1984, n. 58 e la successiva L.R. 16 aprile 1998, n. 17;

Vista la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 35;

Visto il Verbale di sottoscrizione dell'Accordo di Programma, svoltosi in data 12 marzo 2015.

E' DEL PARERE

dal punto di vista tecnico che l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Comune di Mogliano Veneto, per "l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale, posti in località Bonisiolo, in comune di Mogliano Veneto finalizzato all'attuazione della Piattaforma Logistica attrezzata della Protezione Civile della Regione Veneto" sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001 composto dai seguenti elaborati e documenti:

- Schema di Accordo di Programma;

Elaborati della Variante Urbanistica:

- Relazione di Variante e Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 1 - Estratto P.R.G. vigente e P.R.G. variante - Scala 1:5.000;
- Rapporto ambientale preliminare ai fini della VAS;
- Parere di compatibilità idraulica ai sensi DGR 1948/09;
- Osservazioni sulla compatibilità geologica;

Elaborati di carattere Edilizio:

- Tav. 2 - Ortofoto ed inserimento in mappa catastale - Scale diverse.
- Tav. 3a - Fabbricati ad uso uffici - Scala 1:100.
- Tav. 3b - Fabbricati ad uso uffici - Scala 1:100.
- Tav. 3c - Fabbricato adibito a mensa - Scala 1:100.



Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- Tav. 3d – Fabbricati adibiti a dormitorio - Scala 1:100.

Aree da cedere:

- Tav. 4 – Estratto catastale: individuazione delle aree, del demanio regionale, da cedere in proprietà al comune di Mogliano Veneto.

IL SEGRETARIO

f.to DOMENICO SARUBBI

IL PRESIDENTE

f.to VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 7 pagine



**PARERE MOTIVATO
n. 87 del 24 giugno 2015**

OGGETTO: Comune di Mogliano Veneto (TV). Accordo di programma per l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale posti in località Bonisiolo, da destinare ad attività della protezione civile.
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha, tra l'altro, stabilito le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità indicando metodologie e procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata dalla Giunta di cui alla DGRV n. 3262/2006.
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 giugno 2015, come da nota di convocazione in data 22.06.15 – prot. gen. 257133/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Sezione Urbanistica con nota prot. n. 179469 del 29/04/2015, che ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo di Programma per l'utilizzo dei terreni e dei beni di



COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

proprietà regionale posti in località Bonisiolo da destinare ad attività della protezione civile nel Comune di Mogliano Veneto (TV);

CONSIDERATO che con nota con nota prot n. 144050 del 03/04/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consiglio di Bacino Veronese
- Azienda Ulss n. 20 Verona
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Comune di San Mauro di Saline
- Comune di Tregnago
- Comune di Velo Veronese
- Comune di Vestenanova
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare istruttoria tecnica la documentazione trasmessa, risultava carente al fine dello studio della Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 199646/71.03 del 12/05/2015 un'integrazione di quanto addotto.

Con nota prot gen. n.199788/71.03 del 12/05/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ✓ Arpav Dipartimento di Treviso
- ✓ Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza c/o Sezione Difesa del Suolo
- ✓ Consorzio di Bonifica Piave
- ✓ Azienda Ulss n. 9
- ✓ Comune di Silea
- ✓ Comune di Preganziol
- ✓ Comune di Casale sul Sile
- ✓ Comune di Venezia
- ✓ Comune di Scorzè
- ✓ Comune di Marcon
- ✓ Comune di Quarto d'Altino
- ✓ Provincia di Treviso
- ✓ Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso



ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Il Comune di Marcon, Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio, ha fatto pervenire parere prot. s.n. in data 10.06.2015, acquisito al ns. prot. gen. 241371 del 11.06.15, in cui esprime parere favorevole.
- L'Autorità di Bacino Regionale del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza c/o Sezione Difesa del Suolo ha fatto pervenire parere prot. 242421 in data 11.06.2015, in cui si esprime parere favorevole all'utilizzo dei terreni.
- Il Consorzio di Bonifica Piave ha fatto pervenire una nota prot. 9799 in data 11.06.2015, acquisito al ns. prot. gen. n. 242152 del 11.06.15, in cui si dichiara la non competenza territoriale.
- Il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto ha fatto pervenire parere prot. 5389 in data 22.06.2015, acquisito al ns. prot. gen. n. 257040 in data 22.06.15, in cui si ritiene che l'accordo non vada sottoposto a procedura VAS.

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio preposto (VInCA), in cui è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, nella misura in cui sia garantita l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati.

Ai fini esclusivi della validità amministrativa della Valutazione d'Incidenza Ambientale venga trasmesso l'elaborato relativo alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014, in formato digitale a mezzo PEC, firmato da parte del dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, da cui risulta che a seguito delle analisi e della valutazione degli effetti, preso atto dei contenuti dei pareri formulati dalle competenti Autorità Ambientali e degli elementi di mitigazione/compensazione previsti dal Rapporto Ambientale, l'Accordo di Programma per l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale posti in località Bonisiolo, in Comune di Mogliano Veneto (TV), da destinare ad attività della protezione civile, non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**



l'Accordo di Programma per l'utilizzo dei terreni e dei beni di proprietà regionale posti in località Bonisiolo, in Comune di Mogliano Veneto (TV), non determinano effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione del Piano dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP).

Ai fini esclusivi della validità amministrativa della Valutazione d'Incidenza Ambientale venga trasmesso l'elaborato relativo alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. 2299/2014, in formato digitale a mezzo PEC, firmato da parte del dichiarante con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 4 pagine.